

E' stato pubblicato in [Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.258 del 28.10.2021 - Suppl. Ordinario n. 258](#), del **Decreto 30 settembre 2021**.

Con tale decreto il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, in attuazione dell'**articolo 1- septies della legge n. 106/2021, di conversione del D.L. n. 76/2021** (c.d. Decreto Sostegni *Bis*), ha introdotto le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, che, come previsto dal Decreto Sostegni, ammonta a € 100 milioni di euro, in favore delle imprese che hanno subito variazioni di prezzi a causa del famigerato caro materiali.

Siffatto provvedimento costituisce, quindi, attuazione dei comma 7 e 8 dell'articolo 1 septies della legge n. 106/2021 e precisamente:

Articolo 1 septies, comma 7 " *per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalita' di cui al comma 8 del presente articolo*".

Articolo 1 septies, comma 8 "*..per le finalita' di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo, garantendo la parita' di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse..*"

Ecco, quindi, come il Ministero delle Infrastrutture è intervenuto sulla particolare disciplina della revisione laddove le amministrazioni pubbliche non siano in grado di coprire le richieste di compensazione presentate dagli operatori economici indicati al **comma 7 dell'articolo 1 septies della legge citata** e sempreché siano state presentate nei termini fissati, a pena di decadenza dal comma 4 ovvero entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di rilevazione previsto dall'articolo 1 septies, comma 1, della legge citata e che siano state ritenute ammissibili alla luce dei parametri di cui al Decreto di rilevazione di prossima pubblicazione (si attende per **il 31 ottobre 2021**).

- **Dettaglio di ripartizione di cui al Decreto Ministeriale del 30 settembre 2021 in esame**

Ai sensi dell'articolo 1 del DM, il Fondo di 100 milioni è ripartito tra le 3 categorie di imprese - piccole, medie e grandi - nel seguente modo:

1) 34 milioni alle Piccole Imprese: intendendosi per tali le imprese che si qualificano in gara (nel caso di importo inferiori a 150 mila euro), oppure hanno un'attestazione SOA fino alla Classifica II

(516 mila di euro). Si ricorda che, nel caso di qualificazione in gara per questa fascia d'importo, la comprova dei requisiti implica:

a) in linea generale, la dimostrazione di: a) lavori analoghi per importi equivalenti eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; b) un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente che non sia inferiore al 15 dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; c) adeguata attrezzatura tecnica;

b) nei lavori riguardanti i beni culturali, la dimostrazione di: a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare o, in alternativa, avere il direttore tecnico con titolo idoneo secondo la disciplina vigente; b) avere un organico determinato secondo quanto previsto in merito all'idoneità organizzativa; c) essere iscritte alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2) 33 milioni alle Medie Imprese: intendendosi per tali le imprese in possesso di un'attestazione SOA dalla III alla VI classifica **(da euro 1 mln a 10,3 mln)**.

3) 33 milioni alle Grandi Imprese: intendendosi per tali le imprese in possesso di un'attestazione SOA nella VII o nella VIII classifica (per importi superiori a euro 15,5 mln).

Ciascuna impresa concorre alla distribuzione delle risorse nella categoria di appartenenza in ragione della propria qualificazione SOA, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato.

Nel caso dei RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese), "...ciascun raggruppamento concorre in ragione della qualificazione posseduta dall'impresa mandataria"

Istanze di accesso al Fondo e attribuzione delle risorse alle amministrazioni

Le amministrazioni interessate dovranno inviare al Ministero la richiesta di accesso al Fondo entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del Decreto di rilevazione delle variazioni - atteso per il 31 ottobre p.v. - unitamente alle istanze di compensazione ricevute dalle imprese ritenute ammissibili. Per ciascuna richiesta dovrà essere, altresì, inviata: 1) la documentazione giustificativa prodotta dall'impresa unitamente all'istanza di compensazione; 2) l'attestazione dell'importo definitivo ammesso a compensazione, secondo i criteri della categoria di appartenenza; 3) una dichiarazione comprovante l'insufficienza delle risorse finanziarie proprie per far fronte al pagamento delle compensazioni.

Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo superi la quota assegnata a ciascuna categoria di impresa, verrà attuata una partecipazione di tipo proporzionale alla distribuzione delle risorse.

In questo caso, la percentuale di partecipazione sarà determinata rapportando l'ammontare della quota di Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa all'importo complessivo delle richieste di accesso alla medesima categoria.

Le amministrazioni applicheranno la percentuale così calcolata per ogni istanza di compensazione.

Una volta ritenuta ammissibile la richiesta di accesso al fondo il Ministero provvederà a comunicare alle amministrazioni richiedenti l'assegnazione delle risorse, affinché possano procedere al pagamento delle compensazioni a ciascuna impresa che ha presentato istanza di compensazione. Per i RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) l'amministrazione assegnerà la somma alla mandataria che provvederà alla ripartizione pro quota tra le varie associate, salvo diversa pattuizione.

L'Ufficio OO.PP resta a Vostra disposizione per qualunque chiarimento in merito, preannunciando l'invio di ulteriori contributi documentali inerenti il provvedimento in esame.

Allegato Decreto del 30 settembre 2021